REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 12 del 11/01/2024 BOLOGNA

Proposta:	DLV/2024/17 del 11/01/2024
Struttura proponente:	SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE CENTRO 1 AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA SANZIONE DI CONDIZIONALITÀ PER E.Z. - AREA TERRITORIALE CENTRO 1 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE CENTRO 1
Firmatario:	ANNAMARIA DITERLIZZI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Annamaria Diterlizzi

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

Visti:

- la legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante "*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*" ed in particolare:
  - l'art. 32 bis "*Agenzia regionale per il lavoro*", inserito dall'art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. g), in base al quale l'Agenzia Regionale per il Lavoro provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" ed in particolare:
  - l'art. 2 "Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro" con cui si prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che determini i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti;
  - l'art. 21 "Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito" che descrive i meccanismi di condizionali tà, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NA- SpI) o di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 gennaio 2018 n. 4 attuativo dell'articolo 2, d.lgs. 150/2015, recante le "*Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive*" ed in particolare:
  - l'art. 4 "*Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti*";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 n. 42 recante la definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modifica ta dalla successiva deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regolamenta la composizione e il funzionamento del "*comitato per ricorsi in tema di condizionalità*" previsto all'art. 21, comma 12, del d.lgs. 150/2015;

- la delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019 n. 54 che approva i "*criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12, del D.lgs. 150/2015*";

- la nota del direttore generale dell'ANPAL dell'11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazio ni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sen si dell'art. 21, comma 10, del d.lgs. 150/2015;

- la circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022 avente ad oggetto "*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma*";

- la circolare dell'INPS n. 224 del 15 dicembre 2016 avente per oggetto "*Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS- COLL, Mobilità e ASDI di cui all'art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016*";
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 marzo 2016 n. 3374 ad oggetto "richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015" e in particolare il punto Q.7. "giustificato motivo".

  Dato atto:
- che per l'attuazione delle azioni a favore dei percettori di NASPI e DIS-COLL e per la gestione della condizionalità:
  - i Centri Per l'Impiego verificano la condizione di percettore di NASPI o DIS-COLL tramite cooperazione applicativa per le informazioni sulla presentazione della domanda e l'interrogazione della Banca Dati Percettori dell'INPS per l'effettiva percezione;
  - i Centri Per l'Impiego verificano lo stato occupazionale tramite le comunicazioni obbligatorie disponibili sul Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER);
  - I Centri Per l'Impiego e i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro convocano il percettore di NASPI o DIS-COLL con le modalità previste dal Comitato per i ricorsi di condizionalità;
  - I Centri Per l'Impiego verificano le assenze ingiustificate del percettore di NASPI o DIS-COLL agli appuntamenti e alle attività previste tramite:
    - verifica della presenza fisica della persona all'appuntamento se si svolge presso il Centro Per l'Impiego;
    - verifica tramite video-chiamata e sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato con credenziali SPID sul portale Lavoro Per Te se l'appuntamento si svolge a distanza con il Centro Per l'Impiego;
    - ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati per gli appuntamenti e le attività di politica attiva del lavoro che si svolgono presso gli stessi soggetti privati accreditati;
  - I Centri Per l'Impiego e i soggetti privati accreditati acquisiscono e valutano la documentazione presentata dai percettori di NASPI o DIS-COLL, nei tempi di cui alla nota MLPS del 4/3/2016 prot. 39/0003374, a dimostrazione dei giustificati motivi in caso di assenza agli appuntamenti e alle attività previste;

- I Centri Per l'Impiego registrano sul SILER le informazioni inerenti agli eventi di condizionalità tra cui:
    - centro per l'Impiego che trasmette l'informazione;
    - tipologia di evento di condizionalità (tra quelli previsti dalla tabella predisposta da ANPAL);
    - codice fiscale del percettore di NASPI o DIS-COLL;
    - codice fiscale dell'operatore che trasmette l'informazione;
    - codice identificativo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL);
    - data della domanda di sostegno al reddito;
    - data dell'evento di condizionalità;
    - eventuali note.

Dato atto, inoltre, che secondo quanto disposto all'art. 21 comma 10 del d.lgs. 150/2015 "*il Centro Per l'Impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate*".

Premesso che:

- E.Z. non si è presentata al colloquio "*convocazione NASPI in presenza*" del 15/12/2023;
- con determina n. 2224 del 21/12/2023 è stata, pertanto, disposta la sanzione della condizionalità nei confronti di E.Z.;
- il predetto provvedimento, in data 28/12/2023 con protocollo n. 425289, è stato trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) ad ANPAL e alla sede INPS competente, per gli atti di propria competenza;
- che, da una successiva istruttoria esperita, è stato verificato che il giorno dell'evento di condizionalità (15/12/2023) l'utente stava lavorando (avviata al lavoro dal 13/12/2023 al 15/12/2023);
- che la comunicazione relativa al predetto rapporto lavorativo si è resa visibile nel gestionale in uso al Centro per l'Impiego di Bologna (SILER) solamente in data 19/12/2023 e, dunque, dopo il perfezionamento dell'istruttoria propedeutica all'adozione della citata determina n. 2224 del 21/12/2023;
- che, sulla scorta del principio di autotutela della Pubblica Amministrazione, si rende ora necessario disporre la revoca della sanzione della condizionalità (già disposta con la citata determina n. 2224 del 21/12/2023) nei confronti di E.Z., poiché il giorno dell'evento di condizionalità (15/12/2023) ella stava lavorando;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di dover procedere con l'esclusione dall'elenco degli eventi di condizionalità, già allegato alla determinazione dirigenziale n. 2224 del 21/12/2023, del nominativo della signora E.Z., nei confronti della quale, pertanto, non va applicata alcuna condizionalità.

Visti:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 "*General Data Protection Regulation*";
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n.110 del 31/01/2023 recante "Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna 2023-2025 – Approvazione" e ss.mm.ii.;

Richiamate infine:

- le deliberazioni della Giunta Regionale:
  - n. 1620 del 29 ottobre 2015 *"Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. n. 13/2015"*;
  - n. 364 del 11 marzo 2019 "*Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017*";
  - n. 87 del 25 gennaio 2021 "*Designazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L. R. n. 17/2005 e ss. mm. ii.*";
  - n. 1004 del 20/6/2022 recante "*Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018*";
  - n. 2294 del 22.12.2023 *"Conferimento incarico ad interim di direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro in attesa della conclusione delle procedure di selezione"*
- le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:
  - n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale ha adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 ed in particolare l'art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

- n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le *"Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per il lavoro dell'Emilia- Romagna"*;
- n. 664 del 21 giugno 2018 *"Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro";*
- n. 1277 del 7 dicembre 2018 *"Dirigenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferiti all'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1 c. 793 della L. n. 205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019";*
- n. 1257 del 7 agosto 2020 *"Macrostruttura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna. Modificazione ambiti territoriali";*
- n. 1373 del 11 settembre 2020 assunzione di n. 4 dirigenti *"Servizio Territoriale del Lavoro*" e *"Servizio Integrativo del Lavoro"* presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro;
- n. 235 del 4 marzo 2021 "*Macrostruttura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Roma gna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane"*;
- n. 1368 del 24 novembre 2021 *"Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione*";
- n. 1486 del 20 dicembre 2021 "*Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro*"*;*
- n. 2219 del 21.12.2023 recante ad oggetto "*Conferimento incarichi dirigenziali di Responsabile dei Servizi Territoriali, Politiche del Lavoro, Affari Generali e Risorse Umane, Bilancio e Patrimonio, Innovazione e Trasformazione Digitale presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 01/01/2024*";
- N. 2237 del 27/12/2023 recante ad oggetto "*Conferimento degli incarichi di Responsabile di Elevata Qualificazione di Direzione "CPI BOLOGNA" presso il Servizio Territoriale AREA CENTRO 1 e "Gestione amministrativa e controlli politiche attive" presso il Servizio Politiche del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna*";

Attestato che la sottoscritta Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, dott.ssa Annamaria Diterlizzi, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi *ex* art. 6 bis della l. n. 241/1990.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dover procedere con l'esclusione dall'elenco degli eventi di condizionalità, già allegato alla de- terminazione dirigenziale n. 2224 del 21/12/2023, del nominativo della signora E.Z. - identificata come da scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione - nei confronti della quale, pertanto, non va applicata alcuna condizionalità;

2. di trasmettere, tramite PEC, il presente provvedimento alle sedi INPS competenti e al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso l'ANPAL;

3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di in- formazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Annamaria Dirterlizzi
Firmato digitalmente

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 e l'art. 3 bis, co. 4 bis del "*Codice dell'Amministrazione digitale*

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003